

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2022, N. 4**DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA**

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 13.04.2022)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1**

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, detta la disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Giunta della Regione Liguria, nonché disposizioni in materia di valutazione della performance e di formazione e sviluppo professionale del personale regionale.

1 bis. Con regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto sono emanate eventuali ulteriori disposizioni in materia di organizzazione degli uffici, ripartizione delle competenze e funzionamento dell'amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dall'articolo 69 dello Statuto, sentita la Commissione consiliare competente. (97)

2. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi di riferimento per gli enti strumentali, per le agenzie regionali e per gli enti di gestione delle aree protette regionali.

3. L'organizzazione e la dirigenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono disciplinate dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Principi generali e finalità)

1. L'organizzazione amministrativa e le disposizioni sulla dirigenza regionale si ispirano ai seguenti principi:

- a) imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti;
- b) accesso ai documenti amministrativi;
- c) coordinamento e collaborazione tra istituzioni;
- d) distinzione della responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza e garanzia dell'unitarietà dell'azione dell'organizzazione regionale, attraverso modalità e processi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione tra le diverse componenti dell'organizzazione;
- e) identificazione delle responsabilità rispetto ai risultati intermedi e finali da produrre, sistematica misurazione e valutazione della performance e dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti e del personale, finalizzata al miglioramento continuo.

2. La Regione, attraverso la presente legge, e il regolamento di organizzazione intende perseguire le seguenti finalità: (98)

- a) aumentare la capacità di innovazione e di flessibilità, al fine di favorire la concretizzazione della sussidiarietà e di

forme di coordinamento con gli altri soggetti appartenenti al sistema delle amministrazioni pubbliche;

b) favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro;

c) integrare i diversi strumenti di programmazione concernenti il reclutamento, la formazione, lo sviluppo professionale e la valutazione della performance del personale regionale;

d) promuovere una cultura del merito e del miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;

e) migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa anche attraverso modelli organizzativi agili e la digitalizzazione e semplificazione dei processi e delle procedure;

f) migliorare l'utilizzo e promuovere la valorizzazione del capitale umano;

g) garantire pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento del personale;

h) promuovere il benessere organizzativo, il coinvolgimento del personale e il clima relazionale;

i) migliorare la conoscenza, l'analisi e la risposta alle esigenze di sviluppo e di competitività della comunità ligure.

Art. 3

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento delle funzioni di governo.

2. La Giunta regionale, sulla base degli atti di programmazione, definisce le direttive generali contenenti gli indirizzi per l'azione amministrativa e per la gestione, anche attraverso l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 5 e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici.

Art. 3 bis

(Responsabile dell'attuazione del programma di governo)
(99)

1. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale può essere istituita la figura del Responsabile dell'attuazione del programma di governo.

2. L'incarico di Responsabile dell'attuazione del programma di governo non comporta l'esercizio di funzioni gestionali, non è ricompreso tra gli incarichi dirigenziali e direttivi attribuiti nell'ente ed è posto in staff alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Responsabile dell'attuazione del programma di governo monitora le azioni attuate dagli amministratori regionali, dal Segretario generale, dal Direttore generale di coordinamento e dai direttori generali al fine di attuare il programma di governo e ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta regionale.

4. Il Responsabile dell'attuazione del programma di governo è nominato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente, che ne fissa la durata dell'incarico e la retribuzione nel limite delle risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

5. Al Responsabile dell'attuazione del programma di governo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del

decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Art. 4

(Attribuzioni della dirigenza)

1. I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi e della gestione.

2. Ai dirigenti compete l'adozione di operazioni amministrative, degli atti e dei provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano la Regione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. Rientrano, altresì, nelle attribuzioni dei dirigenti:

a) la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili al miglioramento della qualità dei programmi e la sottoposizione di proposte e contributi agli organi di governo e/o ai dirigenti sovraordinati;

b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei tempi, dell'efficienza, della qualità dell'azione amministrativa e della performance individuale e organizzativa;

c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi o l'individuazione dei relativi responsabili ai sensi della normativa vigente.

4. Il Segretario generale, il Direttore generale di coordinamento, i direttori generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, attestano in calce a ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta regionale la regolarità amministrativa, tecnica e contabile sotto il profilo della legittimità dell'atto. I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. (6)

5. La Giunta regionale, in base alle disposizioni della presente legge e su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, ripartisce le competenze tra organi di governo e dirigenza, anche a modifica di disposizioni normative regionali vigenti, avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, a quelli aventi natura interdisciplinare o particolare rilevanza e complessità nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa. (7)

6. Gli atti e i provvedimenti assunti dalla dirigenza nell'ambito delle funzioni attribuite sono definitivi.

7. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti e dei direttori generali possono essere sottoposti a sostituzione in caso di ritardo o inerzia o, per particolari ragioni di necessità o urgenza adeguatamente motivate nel relativo provvedimento, ad avocazione da parte del direttore generale competente o del Direttore generale di coordinamento o del Segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dai medesimi o di direzioni a essi afferenti. (8)

8. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento, dei direttori generali o dei dirigenti. (9)

9. Fatte salve ulteriori responsabilità, l'adozione ripetuta di provvedimenti sostitutivi incide sulla valutazione del dirigente sostituito ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

9 bis. L'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui al presente articolo può essere oggetto di espressa delega da parte del dirigente ai titolari di incarichi di elevata qualificazione, implicante anche la firma del provvedimento finale. (4)

Art. 5

(Strumenti di programmazione organizzativa)

1. Ai fini della presente legge assume rilevanza strategica il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Allo scopo di migliorare il livello di efficacia e di efficienza dello strumento di programmazione di cui al comma 1, le strutture regionali competenti assicurano la massima integrazione e sinergia tra le sezioni del Piano, avendo particolare riguardo alla definizione delle competenze da acquisire nel triennio in relazione ai processi lavorativi della Regione e alle esigenze formative dei dipendenti regionali.

3. Al fine della predisposizione del Piano di cui al comma 1 da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, la Giunta regionale impartisce specifici indirizzi nel rispetto della disciplina statale in materia.

4. Il Piano integrato di attività e organizzazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione della sezione in materia di trasparenza e anticorruzione, è approvato con provvedimento del direttore generale al quale detti enti afferiscono per materia. (100)

Art. 6

(Tutela della salute dei lavoratori)

1. La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale individua quale datore di lavoro, di norma, il direttore generale competente in materia di organizzazione, dotato di adeguati poteri decisionali e di spesa. (10)

3. Ai dirigenti compete l'attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, e l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIPENDENTI DALLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I

MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 7

(Modello organizzativo) (101)

1. Il modello organizzativo della Giunta regionale è il seguente:
 - a) la segreteria generale;
 - b) il Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
 - c) la direzione generale di coordinamento;
 - d) le direzioni generali;
 - e) le strutture dirigenziali.

2. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono individuate le tipologie di strutture di cui al comma 1, lettera e), nonché le articolazioni interne delle strutture di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).

3. Le strutture dirigenziali di cui al comma 1, lettere a), c) e d), sono strutture organizzative complesse.

Art. 8 (Segreteria generale) (102)

1. La segreteria generale svolge funzioni di coordinamento giuridico-amministrativo garantendo in particolare supporto e assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa regionale alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, nonché attività di verifica giuridica dei provvedimenti sottoposti al Presidente e alla Giunta regionale.

2. La segreteria generale svolge anche funzioni di coordinamento legislativo a supporto del Presidente e della Giunta regionale per l'esercizio dell'iniziativa legislativa e regolamentare.

3. La segreteria generale provvede, inoltre, a:

- a) sovrintendere e coordinare le attività delle direzioni generali e delle strutture dirigenziali a essa afferenti;
- b) promuovere la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra le direzioni generali e sovrintenderne l'effettiva applicazione, dirimendo altresì i conflitti di competenza;
- c) coordinare le attività connesse al funzionamento della Giunta regionale e il raccordo organizzativo con il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- d) proporre alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali a essa afferenti;
- e) partecipare con diritto di parola alle sedute della Giunta regionale e, ove necessario, far constatare a verbale il proprio motivato parere;
- f) convocare e presiedere il comitato di direzione ai sensi dell'articolo 23;
- g) assumere, su incarico del Presidente della Giunta regionale, la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici;
- h) intervenire nei casi di inerzia e nelle altre fattispecie previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 7.

4. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono definite le eventuali ulteriori funzioni afferenti alla segreteria generale.

Art. 8 bis (Incarico di Segretario generale) (103)

1. L'incarico di Segretario generale è attribuito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione

professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell'università e delle libere professioni. Il rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di Segretario generale sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato; in tal caso il dirigente regionale è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

2. Il Segretario generale è collocato al di fuori della dotazione organica regionale e opera alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta regionale.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di Segretario generale è retribuito con il trattamento economico onnicomprensivo annuo previsto alla data del 1° marzo 2025. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Segretario generale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

4. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centovesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.

Art. 8 ter. (Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale) (104)

1. Il Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale supporta il Presidente nell'esercizio delle funzioni e delle attività di indirizzo politico istituzionale raccordandosi con le strutture e gli organi di governo regionali al fine di garantire un'efficace interazione tra le funzioni di indirizzo politico e l'amministrazione. Egli opera su direttiva del Presidente, a cui risponde direttamente per l'attività svolta.

2. Il Capo di gabinetto assiste e supporta il Presidente della Giunta regionale nelle funzioni di rappresentanza della Regione, sovrintende e coordina le attività relative al cerimoniale e l'organizzazione di eventi e manifestazioni di rilievo istituzionale avvalendosi degli uffici e del personale anche delle sedi regionali di Roma e Bruxelles.

3. Il Capo di gabinetto supporta l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta regionale, cura il raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, assiste il Presidente della Giunta regionale nelle relazioni istituzionali con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni locali, regionali, statali e internazionali nonché con le organizzazioni economiche, sociali e culturali.

4. L'incarico di Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è attribuito con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore della ricerca, dell'università e delle libere professioni, con il quale è stipulato

un contratto di lavoro subordinato di diritto privato e a tempo determinato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato; in tal caso il dirigente regionale è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

5. Il Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è collocato al di fuori della dotazione organica regionale.

6. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è retribuito con un trattamento economico onnicomprensivo annuo di importo non superiore all'ammontare del trattamento economico erogato al Segretario generale della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 bis. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo a seguito di relativa valutazione del Presidente della Giunta regionale.

7. La durata dell'incarico è pari alla durata del mandato del Presidente della Giunta regionale, salvo rinnovo.

8. Il Capo di gabinetto sovrintende e coordina la segreteria e il personale di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e del personale assegnato.

Art. 8 quater

(Direzione generale di coordinamento) (105)

1. La direzione generale di coordinamento:

- a) sovrintende e coordina l'attività delle direzioni generali non direttamente afferenti alla segreteria generale;
- b) coordina le funzioni di controllo strategico, gestionale e finanziario nonché la programmazione generale dell'ente;
- c) interviene nei casi di inerzia e nelle altre fattispecie previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 7;
- d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali non direttamente afferenti alla segreteria generale;
- e) convoca e presiede, d'intesa con il Segretario generale della Giunta regionale, il comitato di direzione ai sensi dell'articolo 23;
- f) può assumere direttamente la responsabilità relativa al presidio di funzioni di interesse generale per l'ente nel suo complesso, non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento.

Art. 8 quinquies

(Incarico di Direttore generale di coordinamento) (106)

1. L'incarico di Direttore generale di coordinamento è attribuito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore

della ricerca, dell'università e delle libere professioni. Il rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato.

2. Il Direttore generale di coordinamento è collocato al di fuori della dotazione organica regionale, operando alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di Direttore generale di coordinamento è retribuito con un trattamento economico onnicomprensivo annuo di importo corrispondente all'ammontare del trattamento economico erogato al Segretario generale della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 bis. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Direttore generale di coordinamento in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo, corrisposto a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

4. L'incarico di Direttore generale di coordinamento, attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato, è retribuito con un trattamento economico costituito dal trattamento tabellare, come previsto dal contratto collettivo per il personale dirigenziale e da un trattamento accessorio di posizione sino all'ammontare del trattamento onnicomprensivo annuo previsto al comma 3 ridotto del trattamento tabellare spettante.

5. Il trattamento retributivo di cui al comma 4 è integrato dal medesimo trattamento economico accessorio previsto dal comma 3, corrisposto a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

6. Le risorse per i trattamenti economici accessori di cui ai commi 4 e 5 integrano le risorse previste dalla contrattazione collettiva costituite per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell'amministrazione regionale e non sono sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

7. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centovesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.

Art. 9

(Direzione generale) (107)

1. La direzione generale, tenuto conto dell'ambito specifico delle proprie funzioni, assicura:

- a) un qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico agli organi di governo dell'ente, alla segreteria generale, alla direzione generale di coordinamento e alle altre direzioni generali promuovendo il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento e assicurando il rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo;
- b) il presidio di un'area di intervento collegata alle politiche dell'ente e risponde complessivamente dell'attuazione degli indirizzi per le materie di propria competenza, assicurando il

coordinamento con le altre strutture dell'organizzazione.

Art. 9 bis
(Incarichi di direzione generale) (108)

1. L'incarico di direttore generale è attribuito dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della Giunta regionale per le direzioni generali allo stesso direttamente afferenti ovvero su proposta del Direttore generale di coordinamento per le altre direzioni generali, a seguito di pubblicazione di un avviso rivolto al personale dirigente della Regione e del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni, in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui all'articolo 32, comma 2.

2. L'incarico di direttore generale può essere conferito, previa adeguata procedura selettiva e pubblicità del relativo avviso sul sito istituzionale di Regione Liguria, a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), mediante contratto a tempo determinato.

3. L'incarico di cui ai commi 1 e 2, di norma, non può essere conferito per un periodo inferiore a tre anni e superiore a cinque, salvo rinnovo.

4. L'incarico di cui ai commi 1 e 2, durante la sua durata, può essere variato con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza e cessa in ogni caso entro il centottantesimo giorno dal rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 9 ter
(Strutture dirigenziali) (109)

1. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono definiti gli ambiti di intervento e le sfere di rispettiva competenza delle strutture dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

Art. 10
(Direzione generale di area) (17) (133)

1. (Omissis)

Art. 11
(Direzione generale) (19) (134)

1. (Omissis)

Art. 12
(Unità organizzativa) (139)

1. L'unità organizzativa costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna a una direzione generale, a una direzione generale di area, a una direzione generale centrale o alla segreteria generale, presidia un ambito di intervento definito collegato alle politiche dell'ente ed è preposta alla gestione di un'ampia sfera di competenze caratterizzate da elevata complessità e da rilevanza interna ed esterna. (21)

2. L'unità organizzativa gode di autonomia gestionale e operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

Art. 13
(Settore) (140)

1. Il settore costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna a una direzione generale, a una direzione generale di area, a una direzione generale centrale o alla segreteria generale. (22)

2. Il settore costituisce la struttura preposta alla gestione di un'ampia sfera di competenze caratterizzate da complessità e da rilevanza interna ed esterna.

3. Il settore gode di autonomia gestionale e operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

Art. 14
(Servizio) (141)

1. Il servizio costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna a una direzione generale, a una direzione generale di area, a una direzione generale centrale o alla segreteria generale. (23)

2. Il servizio costituisce la struttura preposta ad attività corrispondenti a obiettivi riferiti al funzionamento e alla gestione di risorse economiche e umane.

3. Il servizio gode di autonomia gestionale e operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

Art. 15
(Ufficio) (142)

1. L'ufficio costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna a una unità organizzativa, a una direzione generale, a una direzione generale di area, a una direzione generale centrale o alla segreteria generale. (24)

2. L'ufficio costituisce la struttura preposta ad attività corrispondenti a obiettivi riferiti al funzionamento e alla gestione di risorse economiche e umane e opera nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

Art. 16
(Unità specialistica di staff) (143)

1. L'unità specialistica di staff si configura come articolazione a supporto del funzionamento delle strutture di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 all'interno delle medesime strutture. (5)

2. L'unità specialistica si caratterizza per la particolare natura dell'attività, tipicamente di servizio e ad alto contenuto di professionalità, e risponde della tempestività e della qualità dell'apporto professionale fornito nel rispetto degli indirizzi individuati.

Art. 17
(Graduazione delle strutture dirigenziali)

1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono al ruolo unico della dirigenza regionale.

2. Le strutture dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali. (25)

3. Qualora la Giunta regionale istituisca nuove strutture dirigenziali, con il provvedimento di istituzione delle stesse ne stabilisce la graduazione ai sensi del comma 2. (26)

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, la graduazione delle strutture dirigenziali è aggiornata qualora alle stesse siano apportate modifiche rilevanti concernenti i compiti, la complessità, il grado di autonomia, l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché l'attribuzione delle

responsabilità. (110)

5. (Omissis) (111)

6. (Omissis) (27)

7. (Omissis) (28)

8. (Omissis) (112)

9. (Omissis) (113)

Art. 18

(Provvedimenti di organizzazione delle strutture regionali)

1. All'inizio di ogni legislatura, di norma entro centocinquanta giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, formulata su indicazione del Segretario generale d'intesa con il Direttore generale di coordinamento e tenendo conto delle competenze della Regione e dei contenuti del programma di governo presentato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, la Giunta regionale approva l'assetto organizzativo delle proprie strutture, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali. (29)

2. La Giunta regionale provvede, di norma con cadenza annuale, alla revisione dell'assetto organizzativo delle proprie strutture in caso di motivate esigenze organizzative e in caso di acquisizione, modifica o cessazione di funzioni svolte dalla Regione. (114)

CAPO II SISTEMA DI DIREZIONE

Art. 19

(Segretario generale) (135)

1. (Omissis)

Art. 20

(Incarico di Segretario generale) (136)

1. (Omissis)

Art. 21

(Direttore generale centrale e direttore generale di area) (40) (137)

1. (Omissis)

Art. 22

(Direttore generale) (60) (138)

1. (Omissis)

Art. 23

(Comitato di direzione) (115)

1. Il comitato di direzione è un organismo collegiale consultivo cui è affidata la trattazione di temi e questioni di natura trasversale e generale e ha lo scopo di garantire l'integrazione tra l'azione delle diverse strutture regionali, promuovendo comportamenti uniformi nei diversi ambiti di responsabilità dell'ente.

2. Il comitato di direzione è composto dal Segretario generale, dal Direttore generale di coordinamento e dai direttori generali.

3. Al comitato di direzione partecipa il Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal

Segretario generale o dal Direttore generale di coordinamento secondo le materie di rispettiva competenza.

5. Il comitato di direzione analizza ed elabora proposte relative a temi e questioni di natura trasversale e di interesse generale dell'ente e può formulare proposte e pareri alla Giunta regionale relativamente a materie e questioni di interesse generale dell'ente.

6. Le funzioni di segreteria del comitato di direzione, che si dota di proprie modalità di funzionamento, sono assicurate da una struttura individuata dal Segretario generale, d'intesa con il Direttore generale di coordinamento.

Art. 24

(Dirigente di unità organizzativa) (144)

1. Il dirigente di unità organizzativa è responsabile dell'attuazione dei programmi della struttura di riferimento.

2. Il dirigente di cui al comma 1, in particolare:

a) persegue gli obiettivi prioritari concordati con il direttore generale o con il direttore generale centrale o con il direttore generale di area cui afferiscono; (71)

b) garantisce la funzionalità delle attività attraverso l'autonoma gestione delle risorse assegnate;

c) garantisce la qualità e la regolarità tecnico-amministrativa dei processi di funzionamento della struttura, promuovendone la semplificazione;

d) assicura la valorizzazione delle risorse umane che operano nella struttura in linea con le politiche e i sistemi di gestione di dette risorse;

e) propone al direttore generale centrale o al direttore generale di area o al direttore generale di riferimento piani, programmi e progetti secondo i modi e i tempi previsti dal sistema di programmazione dell'ente; (72)

f) assicura la circolazione di informazioni relative ad attività, situazioni e problemi specifici della struttura;

g) cura l'attuazione dei programmi e dei progetti assegnati assumendo tutte le decisioni relative alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e delle risorse umane in attuazione delle politiche e degli indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei criteri di regolarità amministrativa;

h) sovrintende alle attività della struttura, comprese quelle svolte da altri dirigenti che operano all'interno della stessa, emanando direttive e intervenendo con potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo;

i) gestisce il personale assegnato alla struttura;

j) adotta i provvedimenti e gli atti amministrativi di competenza della struttura.

3. Al dirigente di unità organizzativa possono essere affidati compiti di coordinamento, temporaneo o permanente, dei dirigenti di cui agli articoli 25, 26 e 27 dal direttore generale centrale, dal direttore generale di area o dal direttore generale cui lo stesso fa capo o dal Segretario generale nel caso ne sia alle dirette dipendenze. (73)

4. Il dirigente di unità organizzativa risponde direttamente al direttore generale centrale, al direttore generale di area o al direttore generale di riferimento o al Segretario generale qualora ne sia alle dirette dipendenze. (74)

Art. 25

(Dirigente di settore e dirigente di servizio) (145)

1. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio sono responsabili dell'attuazione dei programmi della struttura di riferimento.

2. I dirigenti di cui al comma 1, in particolare:

a) perseguono gli obiettivi prioritari concordati con il direttore generale o con il direttore generale centrale o direttore generale di area cui afferiscono; (75)

b) garantiscono la funzionalità delle attività attraverso l'autonoma gestione delle risorse assegnate;

c) garantiscono la qualità e la regolarità tecnico-amministrativa dei processi di funzionamento della struttura, promuovendone la semplificazione;

d) assicurano la valorizzazione delle risorse umane che operano nella struttura in linea con le politiche e i sistemi di gestione di dette risorse;

e) propongono al direttore generale, al direttore generale centrale o direttore generale di area di riferimento o al Segretario generale, ove ne siano alle dirette dipendenze, piani, programmi e progetti secondo i modi e i tempi previsti dal sistema di programmazione dell'ente; (76)

f) assicurano la circolazione di informazioni relative ad attività, situazioni e problemi specifici della struttura;

g) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti assegnati assumendo tutte le decisioni relative alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e delle risorse umane in attuazione delle politiche e degli indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei criteri di regolarità amministrativa;

h) sovrintendono alle attività della struttura, comprese quelle svolte da altri dirigenti che operano all'interno della stessa, emanando direttive e intervenendo con potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo;

i) gestiscono il personale assegnato alla struttura;

j) adottano i provvedimenti e gli atti amministrativi di competenza della struttura.

3. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio rispondono direttamente al direttore generale o al direttore generale centrale o direttore generale di area di riferimento o al Segretario generale qualora ne siano alle dirette dipendenze. (77)

Art. 26

(Dirigente di ufficio) (146)

1. Il dirigente di ufficio è responsabile dell'attuazione dei programmi della struttura di riferimento.

2. Al dirigente di ufficio competono le attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), c), d), f), g), i) e j).

3. Il dirigente di ufficio risponde al direttore generale, al direttore generale centrale o al direttore generale di area di riferimento o al Segretario generale qualora ne sia alle dirette dipendenze. (78)

Art. 27

(Dirigente di unità specialistica di staff) (147)

1. Il dirigente di unità specialistica di staff opera in qualità di esperto particolarmente qualificato e contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente attraverso prestazioni di natura tecnico-professionale.

2. Il dirigente di unità specialistica di staff esercita la propria attività nel rispetto delle politiche e delle linee guida ricevute, assicurando prestazioni di elevato livello qualitativo e rapportandosi alla struttura o agli interlocutori esterni secondo una logica di servizio.

3. La titolarità di unità specialistica di staff può comportare l'assegnazione e la gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'attività da svolgere.

Art. 28

(Sostituzione dei dirigenti) (116)

1. Il Segretario generale, il Direttore generale di coordinamento e i direttori generali stabiliscono l'ordine di sostituzione dei dirigenti che loro afferiscono nonché la loro sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento sulla base delle modalità e criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.

TITOLO III

RECLUTAMENTO DELLA DIRIGENZA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

CAPO I

DOTAZIONE ORGANICA

Art. 29

(Determinazione della dotazione organica)

1. La Giunta regionale approva il piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del d.l. 80/2021 convertito dalla l. 113/2021 al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse. La programmazione di dettaglio relativa al personale è contenuta nel Piano annuale approvato dal direttore generale competente in materia di organizzazione. (80)

2. La consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. La dotazione organica del personale di area dirigenziale è fissata in centocinque unità. Alla ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, con cadenza triennale nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche sono disposte dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, avuto riguardo ai vincoli posti dalla normativa nazionale vigente in materia. (117)

4. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dagli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli derivanti da trasferimenti di personale alla Regione a seguito di conferimento di funzioni.

CAPO II

ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Art. 30

(Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, tramite:

- concorso per titoli ed esami;
- corso-concorso;
- concorso per esami.

2. Il bando di concorso può ammettere alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale:

- i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, muniti di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata

in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro competente, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni direttive per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione della lettera a), muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali oppure coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea oppure i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

c) i dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate alle lettere a) e b) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate dalle vigenti disposizioni in materia. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

3. Il bando di concorso, sulla base delle indicazioni del piano annuale adottato dal direttore generale competente in materia di organizzazione, definisce gli ambiti di competenza da valutare e la previsione della valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali in relazione alla specifica posizione da ricoprire e può inoltre stabilire: **(2) (81)**

a) una più specifica identificazione dell'attività svolta durante il periodo di servizio, nonché procedure e forme per documentarne il possesso;

b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli sopra individuati.

4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali possono essere stipulate convenzioni con università o istituti specializzati.

5. L'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinato dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici integrata dalla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai fini di cui al comma 1, fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire destinata alle procedure concorsuali, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle relative capacità assunzionali è riservata al personale già in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative per titoli ed esame orale che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e in particolare del possesso del

dottorato di ricerca, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti gli incarichi da conferire. Le procedure comparative sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

7. Ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 15 per cento è, altresì, riservata al personale di cui al comma 6, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico dirigenziale di cui all'articolo 31. A tale scopo, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. Nelle procedure di cui al presente comma, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il personale che accede alla dirigenza a tempo indeterminato è preposto, per un periodo non inferiore a due anni, alla struttura dirigenziale con graduazione di livello iniziale; decorso tale periodo, il dirigente può essere assegnato alla struttura dirigenziale con graduazione di livello immediatamente superiore. Le strutture dirigenziali con graduazione di livello immediatamente inferiore alla direzione generale sono assegnate a dirigenti con almeno tre anni di anzianità. **(118)**

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai dirigenti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 31 e ai dirigenti assunti a tempo indeterminato ai sensi del comma 7. **(3)**

Art. 31

(Accesso alla dirigenza a tempo determinato)

1. La Giunta regionale nel caso degli incarichi di cui all'articolo 9, o il direttore generale competente in materia di organizzazione per gli altri incarichi dirigenziali, previa acquisizione di candidature a seguito di apposito avviso, su proposta del Segretario generale sentito il Direttore generale di coordinamento, con scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico da conferire, può altresì deliberare contratti a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro, nel limite percentuale della dotazione organica dei dirigenti previsto dalla vigente normativa nazionale, arrotondato all'unità superiore, con: **(119)**

a) dipendenti dell'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza;

b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento che per almeno un quinquennio abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o abbiano svolto attività nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area

funzioni locali. Il trattamento economico fondamentale può essere integrato da una somma commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e dei valori di mercato per posizioni equivalenti.

3. Per il periodo di durata dell'incarico di cui al comma 1, i dipendenti della Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente.

Art. 32
(Incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti con la finalità di assicurare il rispetto dei fondamentali principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di rotazione nell'attribuzione degli incarichi.

2. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si basa sulla valutazione delle attitudini, delle competenze, delle capacità professionali e gestionali del dirigente, nonché dell'esperienza accumulata e dei risultati conseguiti in precedenti posizioni ricoperte, conformemente ai principi generali di cui al d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

3. (Omissis) (120)

4. (Omissis) (121)

5. (Omissis) (122)

6. (Omissis) (123)

7. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), sono attribuiti dal direttore generale competente in materia di organizzazione. (84)

8. La durata degli incarichi dirigenziali non può, di norma, essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Gli incarichi sono temporanei e rinnovabili.

9. (Omissis) (124)

TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA, SULLA
GESTIONE E SULL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO

Art. 33
(Il rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ferme restando le ulteriori disposizioni legislative.

2. I soggetti preposti alla gestione assumono le determinazioni per gestire i rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Art. 34
(Mobilità)

1. I direttori generali, i dirigenti e il restante personale possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali sulla base

di specifiche intese provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni. (85)

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai dirigenti e ai dipendenti del settore regionale allargato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)). (86)

2. La mobilità interna dei dirigenti avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni concernenti le procedure e i criteri in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 35
(Assegnazione provvisoria e distacco)

1. Per motivate esigenze organizzative e funzionali, la Giunta regionale può disporre che gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale mettano a disposizione della Regione propri dirigenti e dipendenti in regime di assegnazione provvisoria, disciplinata da apposite convenzioni e con oneri a carico dei medesimi enti.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate previa acquisizione del consenso espresso del dirigente o dipendente interessato e hanno durata non superiore a tre anni, prorogabili un ulteriore biennio. Al termine di detto periodo o durante la vigenza della convenzione, la Regione può procedere al trasferimento del dirigente o dipendente interessato, ove lo stesso ne faccia richiesta nei limiti delle capacità assunzionali e delle disponibilità di bilancio.

3. Al fine di gestire stabilmente attività di comune interesse della Regione, degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, possono essere disposti distacchi di personale dirigente e dipendente regionale o dei predetti enti presso questi ultimi o la Regione, previa acquisizione del consenso espresso del dirigente o dipendente interessato.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale sono tenuti a ottemperare alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale in materia.

Art. 36
(Cause di estinzione)

1. Fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il rapporto di lavoro si può estinguere a causa di:

a) dimissioni del dirigente;

b) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e successive modificazioni e integrazioni o per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;

c) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;

d) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;

e) recesso per mancato superamento del periodo di prova;

f) licenziamento disciplinare, ai sensi dell'articolo 55 quater del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

g) collocamento a riposo.

2. Il direttore generale competente in materia di organizzazione dispone l'estinzione del rapporto di lavoro con proprio atto nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e); in quest'ultimo caso l'estinzione del rapporto di lavoro avviene sulla

base di relazione del direttore generale di assegnazione del dirigente. (87)

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera f), l'estinzione del rapporto di lavoro è disposta dal titolare dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

CAPO II **RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI**

Art. 37 **(Regime delle responsabilità)**

1. Ai dirigenti della Regione si applica la normativa vigente in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile per gli impiegati civili dello Stato.

2. Ai dirigenti della Regione si applicano, altresì, l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi 1, 5 e 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di responsabilità disciplinare.

3. I dirigenti sono gravati della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 38 **(Codice di comportamento)**

1. La Giunta regionale approva il codice di comportamento per i dipendenti della Regione che costituisce attuazione di quanto previsto, anche per i dirigenti, dall'articolo 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e specificazione rispetto al Codice di comportamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

2. Il codice di comportamento è approvato previo confronto con le organizzazioni sindacali e previa consultazione, anche tramite strumenti telematici, con le associazioni rappresentative degli stakeholders della Regione.

TITOLO V **RELAZIONI SINDACALI**

Art. 39 **(Sistema di relazioni sindacali)**

1. La Giunta regionale impartisce gli indirizzi in materia di relazioni sindacali e per la contrattazione integrativa alla delegazione trattante di parte datoriale, nominata con provvedimento della Giunta regionale e presieduta, di norma, dal direttore generale competente in materia di organizzazione. (88)

2. La Giunta regionale impartisce, altresì, gli indirizzi in materia di contrattazione integrativa agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, in modo da realizzare un sistema di relazioni sindacali coerente.

Art. 40 **(Partecipazione alle scelte organizzative)**

1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori e dei dirigenti in particolare alla fase di elaborazione delle scelte di

organizzazione del lavoro, di reingegnerizzazione dei processi lavorativi e di qualificazione del personale, al fine di attuare gli obiettivi e i programmi assegnati alle strutture organizzative e di migliorarne il modello organizzativo e la qualità del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, i direttori generali convocano, di norma, con cadenza almeno trimestrale, incontri con i dirigenti che afferiscono loro, ai quali può essere chiamato a partecipare anche il personale titolare di incarico di elevata qualificazione. (89)

TITOLO VI **VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

Art. 41 **(Finalità)**

1. La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 42 **(Ciclo di gestione della performance)**

1. Ai fini di cui all'articolo 41 la Giunta regionale adotta annualmente:

a) entro il 28 febbraio, il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del d.l. 80/2021 convertito dalla l. 113/2021 contenente la sezione relativa al piano della performance, da redigere in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Tale programmazione individua gli obiettivi dell'ente, della segreteria generale, del Direttore generale di coordinamento e di ciascuna direzione generale, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al Segretario generale, al Direttore generale di coordinamento, ai direttori generali e i relativi indicatori; (90)

b) entro il 31 luglio, il documento di consuntivazione annuale del piano integrato di attività e organizzazione denominato "relazione integrata", contenente la "relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. (125)

2. Eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), intervenute durante l'esercizio, sono inserite tempestivamente nel piano integrato di attività e organizzazione, sezione relativa al piano della performance. (126)

Art. 43 **(Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale)**

1. La Giunta regionale valuta annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale scopo la Giunta regionale approva, previo parere vincolante del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, il sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa tiene conto, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance:

a) dell'attuazione delle politiche regionali e dei piani e

programmi, nonché del conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;

c) del miglioramento qualitativo dell'organizzazione e dell'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

d) della qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

3. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dirigente e non dirigente è collegata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e in base al ruolo rivestito:

a) agli indicatori di performance organizzativa;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale o dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze professionali e manageriali e ai comportamenti organizzativi richiesti;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori in un'ottica meritocratica.

4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

a) dal nucleo di valutazione cui compete la valutazione della performance dell'ente nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione dei vertici delle agenzie regionali, del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance; (91)

b) dalla Giunta regionale, per quanto riguarda la valutazione dei vertici delle agenzie regionali, del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, su proposta del nucleo di valutazione; (92)

c) dai vertici delle agenzie regionali, dal Segretario generale, dal Direttore generale di coordinamento, dai direttori generali e dai dirigenti, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance; (93)

d) dai cittadini e utenti finali interni ed esterni in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa secondo quanto previsto dal sistema di valutazione e misurazione della performance.

5. La Regione verifica, almeno trimestralmente, l'andamento della performance rispetto agli obiettivi dell'anno durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. Sulla base delle risultanze del monitoraggio in ordine all'andamento degli obiettivi correlati alla performance organizzativa, dispone, limitatamente al personale al quale non sono attribuiti obiettivi individuali, l'erogazione, a partire dal primo mese utile successivo alla verifica, delle quote retributive determinate in base all'esito della performance organizzativa corrispondenti al periodo valutato.

6. La Regione promuove progetti e iniziative finalizzate all'innovazione, alla semplificazione e al miglioramento continuo delle performance mediante l'utilizzo di strumenti, anche non retributivi, di riconoscimento del merito.

7. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere premi di eccellenza e può disciplinare ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto del

modello di relazioni sindacali.

Art. 44

(Nucleo di valutazione) (1)

1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, scelti tra soggetti esterni all'ente. La Giunta regionale individua uno dei tre componenti in qualità di presidente.

2. (Omissis) (127)

3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere nominati tra coloro che rivestono, con riferimento al territorio regionale, incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto rapporti simili nei tre anni precedenti la designazione. (128)

5. Il nucleo di valutazione, per ciascun ente di cui al comma 7: (129)

a) rende il parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'articolo 43, comma 1;

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità, fornendo i necessari pareri al riguardo;

c) misura e valuta la performance organizzativa dell'ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;

d) comunica tempestivamente all'Amministrazione regionale le eventuali criticità riscontrate;

e) valida la relazione sulla performance;

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

g) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, nonché l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato; (94)

h) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.

7. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di cui al comma 5 con riguardo alla Giunta regionale, agli enti parco, agli enti regionali, alle agenzie regionali e agli enti sanitari, come individuati con l'apposita deliberazione di Giunta regionale relativa agli enti costituenti il settore regionale allargato. (130)

8. Il compenso annuo onnicomprensivo, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, spettante ai componenti del nucleo di valutazione, relativamente all'attività prestata ai fini del presente

articolo, è determinato complessivamente in euro 18.000,00, assicurando comunque una maggiorazione del 20 per cento del compenso del presidente del nucleo.(131)

9. Previa convenzione con gli enti di cui al comma 7, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione il compenso aggiuntivo dei componenti del nucleo di valutazione a carico dei predetti enti, che non potrà comunque superare la spesa complessiva sostenuta dagli stessi nell'anno 2021 decurtata del 30 per cento. In sede di prima applicazione gli attuali incarichi assegnati ai membri dei nuclei di valutazione o organismi assimilati degli enti di cui al comma 7 terminano a scadenza naturale. (132)

TITOLO VII

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Art. 45

(Scuola regionale di pubblica amministrazione)

1. La Regione, con la struttura organizzativa competente, può svolgere la funzione di scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione che assicura l'aggiornamento e la qualificazione del personale regionale.

2. La governance della scuola è affidata alla direzione centrale competente in materia di formazione interna che adotta linee di indirizzo annuali per la programmazione formativa con gli strumenti programmatori previsti dalla vigente normativa, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

3. La scuola di formazione assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni, previa intesa con le stesse, avvalendosi della collaborazione dell'Università degli studi di Genova e di altri istituti e soggetti formativi pubblici di livello nazionale. A tal fine stipula apposite convenzioni di durata pluriennale con tali soggetti che disciplinano la durata, le funzioni e le modalità di funzionamento delle attività della scuola.

4. Per assicurare le attività di programmazione regionale e il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché con quelle dell'Unione europea, il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale.

5. Le modalità operative e le risorse per il funzionamento della Scuola regionale di pubblica amministrazione sono definite con delibera di Giunta, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.

Art. 46

(Formazione del personale)

1. La formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente al fine di valorizzare le qualità e le attitudini individuali e favorire percorsi di crescita per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione utilizza la scuola di cui all'articolo 45 o può attivare programmi e iniziative da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'Amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e sviluppo delle competenze organizzative e decisionali dei dirigenti, tramite l'approfondimento di conoscenze e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica

amministrazione, anche prevedendo lo scambio di esperienze con altre realtà pubbliche simili con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale e internazionale.

4. La progettazione delle iniziative formative è uniformata ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alla normativa statale in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 48

(Disposizioni transitorie)

1. Gli incarichi dirigenziali, le denominazioni e le articolazioni delle posizioni dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le correlate retribuzioni di posizione, restano in vigore fino alla ridefinizione degli assetti organizzativi in applicazione di quanto previsto dagli articoli 17 e 18. Fatti salvi gli esiti della ridefinizione degli assetti organizzativi, gli incarichi di struttura organizzativa complessa di cui agli articoli 9, 10 e 11 restano in vigore sino alla loro scadenza naturale. Gli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato già attribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge e l'incarico di Segretario generale in essere alla data di entrata in vigore della stessa che prosegue sino al termine di cui all'articolo 20, comma 4, ferme restando le restanti disposizioni di cui al medesimo articolo. (95)

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:

a) la graduazione delle strutture dirigenziali di cui all'articolo 17, comma 7;

b) gli indirizzi in materia di relazioni sindacali di cui all'articolo 39, comma 1;

c) le modalità e i criteri di sostituzione dei dirigenti.

3. In prima applicazione, il codice di comportamento di cui all'articolo 38, comma 1 è quello già approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico delle missioni, dei programmi e dei titoli di riferimento.

2. Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 50

(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);

b) il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

- c) la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria);
- d) il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015);
- e) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
- f) l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);
- g) l'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012);
- h) l'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013);
- i) l'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015));
- j) l'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (collegato alla legge di stabilità 2016));
- k) i commi 53, 54, 57, 58, 59 e 61 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017);
- l) l'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27 (Modifiche di norme di carattere finanziario e organizzativo e riconoscimento di debiti fuori bilancio);
- m) l'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018);
- n) l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);
- o) l'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale).

Note

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 22 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7.
- (2) Alinea così modificato dall'art. 40 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.
- (3) Comma così modificato dall'art. 40 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 8 e così successivamente modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15..
- (5) Comma già modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 aprile 2023, n. 8 e così successivamente modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (6) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (7) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17, successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 e ulteriormente modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (8) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.

- (9) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (10) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente modificato dall'art. 6 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (11) Nota soppressa. Vedi nota n. 101.
- (12) Nota soppressa. Vedi nota n. 101.
- (13) Nota soppressa. Vedi nota n. 101.
- (14) Nota soppressa. Vedi nota n. 107.
- (15) Nota soppressa. Vedi nota n. 107.
- (16) Nota soppressa. Vedi nota n. 107.
- (17) Rubrica così modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (18) Nota soppressa. Vedi nota n. 133.
- (19) Rubrica così modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (20) Nota soppressa. Vedi nota n. 134.
- (21) Comma così modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (22) Comma così modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (23) Comma così modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (24) Comma così modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (25) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente sostituito dall'art. 12 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (26) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente sostituito dall'art. 12 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (27) Comma modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17, nuovamente modificato dall'art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 12 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (28) Comma abrogato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (29) Comma già modificato dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e così successivamente sostituito dall'art. 13 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15.
- (30) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (31) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (32) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (33) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (34) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (35) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (36) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (37) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (38) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (39) Nota soppressa. Vedi nota n. 135.
- (40) Rubrica così modificata dall'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17.
- (41) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (42) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (43) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (44) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (45) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (46) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (47) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (48) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (49) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (50) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.
- (51) Nota soppressa. Vedi nota n. 137.

(122) Comma abrogato dall'art. 19 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (123) Comma abrogato dall'art. 19 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (124) Comma abrogato dall'art. 19 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (125) Lettera così sostituita dall'art. 24 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (126) Comma così modificato dall'art. 24 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (127) Comma abrogato dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (128) Comma così modificato dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (129) Alinea così modificato dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (130) Comma così sostituito dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (131) Comma così modificato dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (132) Comma così sostituito dall'art. 26 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (133) Articolo abrogato dall'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (134) Articolo abrogato dall'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (135) Articolo abrogato dall'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (136) Articolo abrogato dall'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (137) Articolo abrogato dall'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (138) Articolo abrogato dall'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15. (139) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (140) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (141) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (142) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (143) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (144) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (145) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (146) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui	all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge. (147) Secondo quanto disposto dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2025, n. 15 l'articolo è abrogato a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma1 bis, della presente legge.
--	--